



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Originale di Deliberazione della Giunta municipale

Numero 60 del 16-06-2016

Oggetto:	Riduzione delle tariffe del servizio asilo nido per l'anno educativo 2016-2017. Atto di indirizzo.
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **14:15** e seguenti nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si é riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

AMENTA PAOLO	SINDACO	P
SAVARINO PIETRO	VICE SINDACO	P
CASCONE SEBASTIANO	ASSESSORE	P
LA ROSA SALVATORE	ASSESSORE	P
MICELI MARILENA	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Presiede il Sig. **AMENTA PAOLO** nella sua qualità di **SINDACO** e partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune Dott. **Grande Sebastiano**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.M. Interno del 31-12-1983 annovera l'asilo nido fra i "servizi a domanda individuale", rispetto ai quali l'art. 14 del D.L. 415/89 fissa al 36% la misura minima di copertura delle spese, con proventi tariffari, del costo complessivo dei servizi stessi, con riduzione al 50%, nel caso degli asili, della spesa da considerare (ai sensi dell'art. 5 della legge 23-12-1992, n. 498).

VISTO anche l'art. 243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale, riproducendo analogamente la disposizione dell'abrogato art. 45 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504, restringe all'ambito dei soli enti strutturalmente deficitari il suddetto obbligo di copertura al 36%.

RILEVATO che questo Ente, che non versa in condizioni di deficitarietà, può discostarsi dall'obbligo di copertura sopra richiamato, il quale fra l'altro non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottate, come chiarito anche dal TAR Lazio sez. II n. 1333 del 27 settembre 1984.

CONSIDERATO:

- che rispetto al servizio di asilo nido, nonostante una eventuale mancata copertura dei costi, sussiste un rilevante interesse di natura sociale, che impone di elaborare una diversa strategia di erogazione;
- che la legge regionale 14-9-1979, n. 214, mette in risalto la valenza sociale e assistenziale dell'asilo nido, definendolo all'art. 2 come *“un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino insieme ad una equilibrata alimentazione”*, senza distinguere fra bambini abbienti e meno abbienti;
- che il successivo art. 3 impone, nella formazione della graduatoria per l'accesso al servizio, di dare la precedenza ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane, ai figli di detenuti, agli orfani o figli di madre nubile, ai figli di disoccupati, ai figli di madre lavoratrice, ai figli di lavoratori emigrati, ai bambini appartenenti a famiglie numerose, cioè con netto riguardo per le fasce più deboli della popolazione;
- che la presente epoca di crisi globale, segnata da un costante aumento della povertà assoluta e della povertà relativa, obbliga la pubblica amministrazione a valutare, unitamente ai costi dei servizi, anche la condizione socio-economica dei possibili destinatari, con la precipua finalità di evitare discriminazioni nell'accesso ai servizi, specie se destinati ai minori in una delicata fase di crescita.

ACCERTATO che statisticamente l'accesso al servizio di asilo nido è stato richiesto negli anni passati da circa 40 nuclei familiari, di cui pressappoco 10 rientranti nella categoria madri lavoratrici con reddito abbastanza elevato da consentire il pagamento della retta mensile, e il resto da parte di nuclei familiari comunque in grado di pagare e da famiglie disagiate socialmente ed economicamente, con scarse possibilità di pagare.

CONSIDERATO che il rapporto numerico educatrice/bambino previsto dalla l.r. 214/79 è tale da consentire l'accesso al nido di Canicattini Bagni di 36 minori, a prescindere dalla capacità economica di corrispondere una tariffa.

RITENUTO pertanto di rimodulare al ribasso, per il servizio di Asilo nido anno 2016/2017, il contributo a carico degli utenti, sulla scorta delle indicazioni che precedono per conservare spazi di accesso anche per le famiglie a reddito zero e tenendo conto della ipotizzabile platea di utenti e della loro incidenza in graduatoria, oltre che del contributo regionale ex Decreto assessoriale 12-11-2008 (GURI n. 56/2008), allegato “A”, sul quale il Comune ha ottenuto il finanziamento per un progetto di ampliamento della struttura e dei servizi offerti.

RITENUTO che la differenziazione delle tariffe, attraverso la quale possono essere realizzate tutte le finalità di cui sopra, debba essere condotta sulla scorta dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del minore.

RITENUTO di confermare le ulteriori misure organizzative in ordine alla contribuzione degli utenti al servizio nido, quali determinati con precedenti proprie deliberazioni, ovvero:

- versamento di una tassa di iscrizione pari al 50% dell'importo della retta mensile, scomputabile dalla retta dell'ultimo mese di frequenza;
- versamento anticipato della tariffa mensile, quale condizione indispensabile per la fruizione del servizio;
- riduzione percentuale della retta per i secondi e ulteriori figli iscritti all'asilo;
- obbligo del versamento del 50% della retta in caso di ritiro anticipato non giustificato da cambiamenti di residenza o altri documentati e validi motivi;
- obbligo del pagamento della retta anche in caso di assenza per malattia;
- possibilità di accedere al servizio anche gratuitamente per le famiglie a reddito zero, per scorrimento di graduatoria.

VISTA la legge regionale 14-9-1979, n. 214.

VISTA la legge regionale 9-5-1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia).

VISTA la legge 8-11-2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

VISTO l'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e D.P.C.M., 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del D.I. del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione.

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, n. 867 del 15-4-2003, concernente l'accesso agevolato ai servizi sociali e i criteri unificati di valutazione del reddito.

RITENUTO che il presente sia atto di mero indirizzo politico, sul quale non è necessario acquisire i pareri di legge.

VISTO l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e del DPCM 5-12-2013, n. 159, le tariffe mensili per l'accesso al servizio di asilo nido siano differenziate sulla scorta dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del minore, in modo da prevedere una fascia di reddito al di sopra della quale la contribuzione dell'utente sia piena, e fasce soggette a prestazione agevolata, fino alla completa gratuità per scorrimento di graduatoria, come da tabella che segue:

Retta unica mensile in base orario	Reddito - FASCIA ISEE	RETTA
Orario 8,00 - 14,00	isee da 0 a 2.500	€ 25,00
	isee da 2.501 a 5.000	€ 50,00
	isee da 5.001 a 7.500	€ 75,00
	isee da 7.501 a 13.000	€ 100,00
	isee da 13.001 a 25.000	€ 125,00
	isee da 25.001 a 35.000	€ 150,00
	isee da 35.001 a 45.000	€ 175,00
	isee oltre 45.000 o chi non presenta ISEE	€ 200,00

DI CONFERMARE le seguenti ulteriori misure organizzative in ordine alla contribuzione degli utenti del servizio nido:

1. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata una quota pari al 50% della retta mensile, che verrà scomputata dalla retta dell'ultimo mese di frequenza.
2. In caso di inserimento al nido che abbia luogo nel corso del mese, la retta verrà così calcolata:
 - nella 1° settimana del mese nessuna riduzione
 - nella 2° settimana del mese retta ridotta di 1/4
 - nella 3° settimana del mese retta ridotta di 2/4
 - nella 4° settimana del mese retta ridotta di 3/4
3. In caso di mancato inserimento del minore entro la prima decade di ottobre di ciascun anno educativo, o entro la prima decade del mese successivo a quello di iscrizione, la quota di cui al comma 1 sarà trattenuta.
4. Ove si verificasse la contemporanea presenza nel nido di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, la retta sarà decurtata del 50% per tutti i figli successivi al primo.
5. Per quanto riguarda la chiusura relativa alle festività natalizie dei mesi di dicembre e gennaio, la retta sarà calcolata tenendo conto dei giorni di effettiva apertura del nido nel mese.
6. In caso di ritiro anticipato, non giustificato da documentati e validi motivi, sarà dovuto il 50% della retta per ciascun mese di mancata frequenza. Per validi motivi si intendono:
 - Il trasferimento di residenza in altro Comune
 - Le mutate condizioni economico-sociali della famiglia
 - La difficoltà di inserimento del bambino, attestata dalla coordinatrice del nido o da un medico o da uno psicologo
 - Uno stato di salute incompatibile con la frequenza, attestato da un medico.

Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/91.

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

II SINDACO*

AMENTA PAOLO

L'Assessore Anziano*

SAVARINO PIETRO

II SEGRETARIO GENERALE*

Grande Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **17-06-2016**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **900**

Canicattini Bagni, li 01-07-2016

II SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Grande Sebastiano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 16-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE*

Dott. Grande Sebastiano

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.